

# STUDIO LEGALE

Avv. MARIO MOSSALI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Avv. ANDREA R. VETTURI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Avv. MARIATERESA SORTE  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE  
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT  
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT  
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15  
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6  
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49  
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



*PARTNER*  
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)  
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

BERGAMO, 23 Marzo 2018

A mezzo e mail a: [info@appice.it](mailto:info@appice.it)

Spett.le  
A.P.P.I.C.E.  
Associazione Piccoli Proprietari  
Infrastrutture Comunicazione  
Elettronica  
Piazza della Repubblica n. 32  
20124 MILANO

OGGETTO: *Parere pro veritate* in ordine alla liceità della clausola di gradimento nell'ipotesi di cessione di azienda o servizio contenuta nel contratto di ospitalità.

Spett.le A.P.P.I.C.E.,  
facendo seguito alle problematiche da Voi sottoposte alla mia attenzione, dopo aver verificato la normativa di riferimento, sono a fornire le seguenti delucidazioni.

Considerato il rapporto fiduciario esistente tra le parti, che sta alla base del contratto di ospitalità che le stesse hanno ritenuto di concludere, ritengo che la previsione della facoltà di recesso dal contratto di ospitalità laddove il fornitore del servizio decida di cedere a terzi il contratto di gestione del servizio ovvero l'azienda (o il ramo d'azienda, n.d.r.) nella misura superiore al 49%, sia pattuizione contrattuale lecita e non vessatoria.

Per ovviare a eventuali futuri contenziosi suggerisco però che la detta clausola sia inserita tra quelle oggetto di duplice sottoscrizione, a dimostrazione del fatto che è stata oggetto di trattativa e disamina, e che la clausola in questione venga così integrata:

#### "ART.XX - CESSIONE AZIENDA E/O SERVIZIO

*Alla luce e in considerazione del rapporto fiduciario che caratterizza il presente contratto, qualora, nel corso del rapporto, il fornitore decidesse di cedere a terzi la gestione del servizio/ospitalità oggetto del presente contratto o la propria azienda per una quota superiore al 49%, lo stesso sarà obbligato a darne preventiva comunicazione al cliente almeno 6 mesi prima; il cliente avrà la facoltà di recedere dal presente contratto, dandone comunicazione mediante raccomandata A.R. o messaggio di P.E.C. con un preavviso di almeno 3 mesi".*

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Avv. Mario Mossali  
*Mario Mossali*